

TRIBUNALE DI MATERA

PROC. CIV. n. 1430/14 R.G.

GIUDICE Dott. _____

VERBALE DI UDIENZA

All'udienza civile del 06.07.17, tenuta in Matera dal Giudice Unico,dott. F. BILENA ..., assistito dal sottoscritto Cancelliere, compare per

la parte attrice/opponente l'avvocato _____

(in sostituzione dell'avvocato _____).

la parte convenuta/opposta l'avvocato _____

(in sostituzione dell'avvocato _____).

I procuratori si riportano alle conclusioni rassegnate negli atti e verbali di causa e chiedono che la causa venga decisa.


Il Giudice

Decide come da separata sentenza che si allega al presente verbale che si dà per letta su accordo delle parti.

Il Cancelliere

Il Giudice

Dott. _____





TRIBUNALE DI MATERA

Sezione Prima

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Matera Dott.ssa Faustina DILENA ha pronunciato la presente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES c.p.c.

nella causa civile iscritta al N 1430/2014 del ruolo generale degli affari civili contenziosi del Tribunale di Matera tra le seguenti parti :

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- rapp.ti e difesi dall' Avv.to [redacted] e domiciliati in Pisticci [redacted] ;

attori

CONTRO

- [redacted] rapp.ta e difesa dall'Avv. [redacted] [redacted] domiciliato in Pisticci [redacted]

convenuta

SINTETICA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Con atto di citazione del 3.7.2014 gli odierni attori convenivano in giudizio la sig.ra [REDACTED] che ritualmente costituitasi si opponeva alle avverse domande.

Depositate le memorie istruttorie dalle parti, non venivano espletati mezzi istruttori avendo la parte attrice rinunciato alla richiesta di c.t.u.

Pertanto precisate le conclusioni la causa veniva fissata per l'odierna udienza ai fini della decisione con la lettura del dispositivo e discussione orale.

RISULTANZE ISTRUTTORIE e RITENUTO IN DIRITTO

Le domande introdotte dagli attori con l'atto di citazione che ci occupa, sono rimaste del tutto sformite di prova ed alla luce della documentazione agli atti, sono da ritenersi infondate in via di fatto e di diritto.

Alla luce della documentazione allegata al fascicolo del procedimento, la vicenda processuale che ci occupa, in realtà appare di agevole soluzione.

Risulta per tabulas che tra le parti pendono anche altri giudizi, alcuni in parte già definiti, inerenti sempre a problematiche relative all'immobile che li vede comproprietari.

Tale aspetto, ad un attento interprete della vicenda de quo, considerata anche la tempistica processuale, rivela tutta la strumentalità della presente domanda, rimasta sformita di ogni prova.

Procedendo con ordine e esaminando le domande proposte da parte attrice, singolarmente, giova subito ricordare che viene in primis la-

mentato un generale “ danno architettonico” a seguito di interventi eseguiti sulle parti comuni dell'edificio , di cui si richiede il ripristino dei luoghi e rimozione .

Deve altresì considerarsi che nelle more dell'instaurazione del presente giudizio, varie sono state le soluzioni bonarie che le parti hanno tentato, rimaste ad oggi senza esito .

Il presente giudizio risulta infatti instaurato all'esito di un procedimento di A.T.P. Che ha visto la redazione di una apposita c.t.u. che ha indicato alle parti specifici lavori urgenti e necessari sulle parti comuni dell'immobile di cui tutte le parti in causa risultano comproprietari.

Anche il procedimento di mediazione obbligatoria intervenuto tra le parti , risulta definito con verbale negativo .

Nè risulta riscontrato positivamente l'invito del c.t.u. alla definizione bonaria , comunicato alle parti nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Di cui sopra si è detto, instaurato precedentemente al presente giudizio, instaurato tra le stesse parti , conclusosi con il riconoscimento dell'urgenza e la necessità di lavori di rifacimento dell'intonaco della stessa facciata , oggetto di causa.

Agli atti risulta inoltre acquisita da produzione di parte convenuta la c.t.u. redatta in tale sede di A.T.P. , ove si attesta , la necessità dei lavori medesimi , lavori peraltro che parte convenuta denuncia non essere stati eseguiti tanto che si è instaurato un ulteriore procedimento per la nomina di un amministratore della cosa comune .

Fatte queste premesse , veniamo alle specifiche contestazione e domande di parte attrice.

Risulta dai rilievi fotografici acquisiti in atti l'effettiva esistenza di un tubo di scarico delle acque reflue in adiacenza dall'appartamento della convenuta.

E' dato oggettivo la esistenza del tubo di scarico medesimo, e

va dunque accertato se tale intervento può ritenersi lesivo degli interessi delle parti attrici, comproprietari della facciata esterna e delle parti comuni dell'edificio de quo.

A riguardo la parte attrice non ha ritenuto di procedere a c.t.u. , sebbene ne aveva fatto richiesta in sede di memorie istruttorie.

Ha invece sostenuto parte convenuta che il posizionamento del detto tubo esterno si è reso necessario poiché le parti attrici non hanno inteso addivenire ad interventi urgenti sulle parti comuni dell'edificio, tra cui la sostituzione integrale della colonna montante, che tra l'altro essendo in eternit non potrebbe in alcun modo essere interrotta se non sostituita del tutto.

Tale tesi appare plausibile atteso la documentazione prodotta in tal senso dalla parte convenuta, che ha dovuto avviare due procedimenti sia per la esecuzione di interventi urgenti sia per la nomina dell'amministratore di cosa comune per la esecuzione dei lavori medesimi.

Può dunque affermarsi che, e' provata in quanto di tutta evidenza, la assoluta inerzia di parte attrice alla esecuzione di interventi di qualsiasi tipo sulle parti comuni dell'immobile, con evidente atteggiamento ostruzionistico in tal senso.

Dalla visione dei rilievi fotografici, considerate poi le caratteristiche oggettive del detto tubo, le sue dimensioni, il suo colore, non può dirsi che la sua apposizione abbia di fatto danneggiato gli altri comproprietari della cosa comune, né leso il decoro architettonico, come sostenuto da parte attrice .

Sotto tale aspetto , deve poi affermarsi in via generale che l'immobile così come ritratto nei rilievi fotografici agli atti si trova in uno stato di totale decadimento del palazzo e di minacce per la sicurezza, che gli interventi di cui in genere si chiede la rimozione, non appaiono minimamente intaccare il decoro architettonico e che comunque appaiono di impatto minimo , oltre che necessarie e urgenti .

Analoghe considerazioni devono farsi per la sostenuta arbitrarietà e lesività del quadro elettrico che parte convenuta ha apposto all'interno del vano scala, anch'esso intervento documentato fotograficamente.

Dai rilievi fotografici acquisiti al fascicolo relativi all'intervento in oggetto, si evince con chiarezza la effettiva portata e la effettiva incidenza dell'intervento sulla parte comune dell'edificio, così come lamentato dalla parte attrice.

In tal senso il rifiuto apposto dalla parte attrice all'effettuazione dei lavori urgenti di rifacimento dell'impianto elettrico condominiale, è anche esso valido presupposto dell'intervento eseguito dalla convenuta, ritenuto urgente anche nella c.t.u. sopra richiamata.

Nella c.t.u. de quo, il rifacimento del vano scala in comune tra le parti, include altresì il rifacimento dell'intero impianto del vano scala medesimo, con la eliminazione di tale provvisorio accorgimento che la [] ha inteso apporre, in via provvisoria, non potendo dare seguito da subito agli interventi risolutivi in via definitiva.

Quanto poi al serbatoio dell'acqua, che la parte attrice ha richiesto venisse ripristinato e riportato nella sua allocazione originaria, laddove invece la [] l'ha allocato sul lastrico solare, risulta oggetto di altra domanda già decisa con sentenza passata in giudicato.

E' agli atti la sentenza n. 335/2014 del 9.12.2014 che statuendo sulla domanda della parte attrice di spostare il detto serbatoio, stabilisce che a riguardo non si palesa alcuna lesione del diritto vigente.

Non vè chi non veda che la riproposizione di tale domanda nel presente giudizio, nonostante il giudicato, appare del tutto spropositato.

Resta inoltre da affrontare la problematica della finestra nuova che la calciano avrebbe realizzato anch'essa di stravolgimento del decoro architettonico dell'intero stabile.

Anche qui i rilievi fotografici gli atti aiutano l'interprete a risol-

vere agevolmente la vicenda, in assenza di una apposita c.t.u. di cui la parte attrice ha rinunciato e che in effetti sarà apparsa anche alla stessa, superflua e di aggravio di costi per la portata del presente giudizio.

La finestra in oggetto non appare in dissonanza col decoro architettonico, per dimensioni e posizione, e peraltro va anche considerato che si innesta su un immobile che in realtà è del tutto decadente.

Tale intervento edilizio inoltre appare regolarmente denunciato alle competenti autorità dal punto di vista amministrativo e catastale.

Per i motivi innanzi esposti, la domanda attorea, così come articolata nelle varie richieste, è apparsa del tutto pretestuosa e sfornita di ogni prova pertanto del tutto infondata.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della parte convenuta.

P.Q.M.

Rigetta integralmente la domanda di parte attrice perchè infondata in via di fatto e di diritto e per l'effetto condanna [redacted] [redacted], [redacted], [redacted], in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di causa in favore della convenuta [redacted] che quantifica e liquida in euro 3.600,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge.

Matera, 06.07.2016

Il Giudice

Dott.ssa F. DILENA



pag. 6